

**Penale Sent. Sez. 2 Num. 5737 Anno 2019**

**Presidente: CAMMINO MATILDE**

**Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI**

**Data Udiienza: 20/12/2018**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto nell'interesse di:

Coda Orazio Lucio, nato a Manfredonia il 13.11.1989,

contro la sentenza della Corte di Appello di Milano del 4.7.2017;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;

udito il PM, in persona del sost. Proc. Gen. dott. Ferdinando Lignola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

udito l'Avv. Antonio Merlicchio, in difesa del ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

### **RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza del 14.12.2016 il GUP di Milano aveva riconosciuto Orazio Lucio Coda responsabile dei delitti di rapina aggravata e di lesioni personali aggravate in concorso (con Antonio Bua, Antonio Fabbiano e Antonello Scirpoli, separatamente giudicati) perpetrata presso la gioielleria Washington Gioielli di Milano oltre che in danno di Giuseppe Svetoni; di conseguenza, ritenuto tra i due fatti di reato il concorso formale nonché la continuazione con quelli già giudicati dalla Corte di Appello di Milano con sentenza del 17.7.2014 (irrevocabile il successivo 21.1.2015) ed operata la riduzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena, in ulteriore aumento rispetto a quella inflitta con la sentenza sopra indicata, di anni 2 di reclusione ed Euro 1.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali;

2. la Corte di Appello di Milano, con sentenza del 4.7.2017, ha riconosciuto altresì la continuazione tra i fatti per cui si procede (e quelli già ritenuti in continuazione dal primo giudice) anche con quelli di cui alla sentenza

dell'11.7.2012 dello stesso ufficio e, quindi, ha rideterminato l'aumento operato con la sentenza del 17.7.2014 in anni 3, mesi 6 di reclusione ed Euro 1.500 di multa e, così, complessivamente, la pena inflitta al prevenuto in anni 10 e mesi 2 di reclusione ed Euro 3.100 di multa; ha confermato nel resto la sentenza impugnata;

3. ricorre per Cassazione, tramite il difensore, Orazio Lucio Coda lamentando:

3.1 inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen.

3.2 inosservanza e/o erronea della legge penale in relazione agli artt. 192, 530 e 533 cod. proc. pen. e carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato:

rileva, in particolare, il difetto di motivazione della sentenza di appello laddove, pur richiamando la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice, non avrebbe tuttavia fornito una risposta completa alle questioni sollevate con i motivi di impugnazione; aggiunge che nel caso di specie i giudici milanesi si sono limitati a riportare integralmente la sentenza di primo grado per poi dedicare una sola pagina alla risposta fornita ai rilievi articolati con l'atto di appello ma che, in realtà, si è risolta nella mera riproposizione delle argomentazioni già svolte dal GUP.

Segnala come gli elementi indiziari pure pedissequamente riepilogati dalla Corte di Appello siano, singolarmente considerati, privi dei requisiti della gravità richiesti dall'art. 192 cod. proc. pen.; in particolare sottolinea che:

- la conoscenza del Coda con gli altri responsabili della rapina e la sua partecipazione a quella del 7.4.2011 e la responsabilità per i fatti di porto d'arma del gennaio del 2012 siano di per sé privi di attitudine dimostrativa con riferimento al diverso fatto del 24.10.2011, per cui si procede;

- analogamente, secondo la difesa, privi di effettiva valenza indiziaria sono l'utilizzo, da parte del Coda, del cellulare dello Scirpoli il giorno successivo alla rapina; il viaggio di ritorno da Milano a Foggia in compagnia di quest'ultimo; l'sms inviato dallo Scirpoli alla fidanzata; la preoccupazione mostrata dal Coda nel messaggio del 20.3.2012 per l'avvenuto arresto dello Scirpoli;

- del pari, sempre a dire della difesa, priva di effettivo valore indiziario è la intercettazione del 20.3.2012 della conversazione captata a bordo dell'autovettura dello Iannone e dopo l'arresto degli altri tre componenti del gruppo che aveva eseguito la rapina del 24.10.2011;

- nemmeno la somiglianza tra l'uomo che era stato ripreso mentre prendeva in consegna la refurtiva (all'ingresso della metropolitana) ed il Coda così come il ritrovamento, presso la abitazione del medesimo, del trolley rosso e del cappellino di lana visti in occasione della rapina sarebbero, secondo la difesa, elementi in grado di fondare la condanna.

Richiama, a tal proposito, la giurisprudenza della Corte Suprema circa il fatto che gli indizi debbono essere ancorati a dati di fatto certi e non ad elementi di natura congetturale o meramente ipotetici, gravi e, infine, concordanti, ovvero convergenti verso il medesimo risultato conoscitivo.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi e censure non consentiti in questa sede.

1. I giudici di merito, con conforme valutazione dei medesimi dati acquisiti nel corso delle indagini preliminari, hanno ricostruito la vicenda nei seguenti termini: intorno alle ore 17.00 del 24.10.2011 due uomini erano entrati nella gioielleria Washington sita in via De Amicis di Milano dove uno dei due aveva estratto una pistola obbligando la proprietaria a seguirlo nel retro del negozio mentre il complice, che impugnava un coltello, scavalcato il bancone, aveva aggredito il marito della donna, Giuseppe Svetoni, ferendolo all'orecchio e facendolo cadere a terra continuando a colpirlo mentre la donna urlava chiamando aiuto; lo Svetoni era stato poi immobilizzato con del nastro adesivo e trascinato nel retro dove l'altro rapinatore, picchiando la Cecconi e puntandole la pistola alla nuca, la aveva minacciata di morte.

I due rapinatori si erano impadroniti della somma di 12.000 Euro circa in contanti, di diversi oggetti di oreficeria e gioielleria per poi, una volta usciti dal negozio, darsi alla fuga dirigendosi verso la metropolitana pur inseguiti tuttavia dallo Svetoni che, nel frattempo, era riuscito a liberarsi e che, all'esterno, aveva notato altri due giovani che, insieme ai due rapinatori, correvano verso l'ingresso della metro.

Tale circostanza era stata notata anche da altri due testi presenti sul posto sicché si era avuto contezza della partecipazione, alla rapina, di quattro persone due delle quali erano entrate ed altre due erano invece rimaste all'esterno del negozio.

Le videocamere di sorveglianza della stazione della metropolitana avevano inoltre ripreso uno dei due autori materiali della rapina (che, nella fuga, aveva perso una scarpa rinvenuta sul posto dagli operanti) consegnare il borsone ad uno degli altri che erano rimasti fuori in attesa.

I due rapinatori che erano entrati nel negozio sarebbero stati successivamente riconosciuti in Antonio Bua e Antonio Fabbiano ed avrebbero ammesso l'addebito pur tentando di addossarsi integralmente la responsabilità dell'accaduto.

1.2 Le indagini avevano consentito di appurare il rapporto di conoscenza tra il Bua ed il Fabbiano da un lato e Antonello Scirpoli ed Orazio Lucio Coda, dall'altro, e di identificare prima lo Scirpoli e poi il Coda come i due che erano rimasti in attesa fuori dell'esercizio commerciale e che si erano poi riuniti ai complici e, in particolare, il Coda come colui al quale era stato consegnato il borsone con la refurtiva.

In particolare, erano emerse diverse circostanze che il GUP e, con valutazione conforme, la Corte di Appello, hanno considerato tali da consentire di ritenere accertata la partecipazione dell'odierno ricorrente alla rapina del 24.10.2011; in particolare, era emersa ed era stata valorizzata dai giudici di merito: a) la conoscenza del Coda con gli altri responsabili della rapina; b) la certa partecipazione del Coda (in quanto accertata con sentenza del 17.7.2014) alla rapina del 7.4.2011 in Milano, realizzata con modalità simili a quella del 24.10.2011; c) la certa (in quanto ammessa ed accertata con sentenza) partecipazione del Coda al fatto di porto ingiustificato di arma clandestina, preordinato alla commissione di altra rapina, avvenuto nel gennaio del 2012 ed ancora un concorso con lo Scirpoli; d) la presenza del Coda in Milano, nella abitazione dell'amico Bevilacqua, sia in coincidenza con la rapina del 7.4.2011 che di quella del 24.10.2011; e) l'utilizzo, da parte del Coda, del telefono dello Scirpoli nella mattinata del 25.10.2011 mentre i due, insieme, tornavano da Milano in Puglia dove, alla stazione di Foggia, sarebbero stati prelevati dalla sorella del Coda e dal cognato; f) il messaggio delle ore 11.39 del 25.10.2011 inviato dallo Scirpoli ad un amico circa il regalo che quella sera la sua ragazza avrebbe avuto da parte sua, del Fabbiano e di Coda; g) il messaggio del 20.3.2012 quando il Coda aveva appreso dell'arresto degli altri tre; h) l'intercettazione ambientale del 20.3.2012 in cui Vincenzo Langi, amico del Coda, che si trovava a bordo dell'autovettura dello Iannone (anch'egli notato dagli investigatori in contatto con l'odierno ricorrente in vista della preparazione della rapina dell'11.1.2012), aveva riferito al suo interlocutore dell'arresto dei tre e che "il quarto è Orazio ... Orazio si è salvato".

La Corte di Appello, su quest'ultimo profilo, e replicando alle censure articolate con l'atto di impugnazione, ha sottolineato come non fosse revocabile in dubbio che l'affermazione del Langi era senz'altro il frutto di una sua personale conoscenza della vicenda che egli aveva appreso in considerazione del rapporto

amicale intercorrente con il Coda come con lo Iannone il quale, quella stessa sera, era stato in grado di riportare ad altri amici la precisa dinamica della rapina per cui è processo, dimostrando in tal modo di essere perfettamente a conoscenza dello svolgimento dei fatti.

1.3 D'altra parte, questa Corte ha chiarito che il contenuto di intercettazioni captate fra terzi, dalle quali emergano elementi di accusa nei confronti dell'indagato, può costituire fonte diretta di prova della sua colpevolezza senza necessità di riscontro ai sensi dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (cfr., Cass. Pen., 5, 16.11.2016 n. 48.286, Cigliola; Cass. Pen., 5, 17.7.2015 n. 4.572, Ambroggio; Cass. Pen., 5, 28.6.2016 n. 42.981, Modica).

Per altro verso, in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (cfr., Cass. Pen., 3, 21.11.2017 n. 6.722, Di Maro; Cass. Pen., 2, 17.10.2007 n. 38.915, Donno; Cass. Pen., 6, 8.3.2012 n. 11.189, Asaro).

1.4 Altri elementi che i giudici di merito hanno valorizzato ai fini della decisione sono stati inoltre: a) la partecipazione del Coda alla spartizione della refurtiva; b) il ritrovamento, nel gennaio del 2012, in possesso del Coda, di un trolley rosso e di un cappellino di lana nero notati in occasione della rapina; c) la somiglianza fisica tra l'uomo che, nella stazione della metropolitana, aveva ricevuto il borsone, e l'odierno ricorrente.

In tal modo, dunque, i giudici di merito hanno formulato un giudizio conforme, negli esiti, circa la effettiva idoneità degli elementi indiziari così riassunti a sostenere la affermazione di responsabilità dell'odierno ricorrente in relazione al fatto del 24.10.2011.

2. Va allora ribadito che, nel ricorso per cassazione, le doglianze relative alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. riguardanti l'attendibilità dei testimoni dell'accusa, non essendo l'inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione,

quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (cfr., Cass. Pen., 1, 20.10.2016 n. 42.207, Pecorelli; Cass. Pen., 3, 17.10.2012 n. 44.901, F., secondo cui, poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., con riferimento all'attendibilità dei testimoni dell'accusa, la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata, atteso che il vizio di motivazione non può essere utilizzato sino a ricomprendere ogni omissione o errore che concerna l'analisi di determinati e specifici elementi probatori; Cass. Pen., 8.1.2004 n. 7.336, Meta; Cass. Pen., 1, 21.5.1993 n. 9.392, Germanotta).

È dunque inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censura l'erronea applicazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. se è fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (cfr., Cass. Pen., 6. 8.3.2016 n. 13.442, De Angelis; conf., Cass. Pen., 6, 30.9.2013 n. 43.963, PC, Basile); è pure assodato che la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può essere uno strumento utile ad introdurre, in sede di legittimità, la considerazione di una verità processuale diversa da quella risultante dalla sentenza impugnata, allorquando la struttura razionale del discorso giustificativo della decisione abbia una chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica e delle massime di comune esperienza e dei principi che presidiano la chiamata in correità e la sua valutazione, alle risultanze del quadro probatorio (cfr., Cass. Pen., 1, 21.6.1999 n. 9.148, PG in proc. Riina).

3. Altro principio da sempre ribadito è quello per il quale la valutazione della prova indiziaria deve svilupparsi in due fasi, consistenti, la prima, nell'esame dei singoli elementi indiziari per apprezzarne la certezza e l'intrinseca valenza indicativa e, la seconda, nell'esame globale di quegli elementi ritenuti certi per verificare se la relativa ambiguità di alcuno di essi, isolatamente considerato, possa risolversi in una visione unitaria, tale da consentire comunque l'attribuzione del fatto illecito all'autore (cfr., Cass. Pen., 1, 30.11.2017 n. 1.790, Mangafic.; Cass. Pen., 1, 26.11.1998 n. 13.671, PG in proc. Buono, che aveva avuto modo di chiarire che, nel caso in cui l'ipotesi accusatoria si regge su una pluralità di elementi di carattere indiziaro, il giudice di merito è chiamato a una

duplice operazione: in primo luogo prima valutare tali elementi singolarmente, per stabilire se presentino il requisito della certezza - nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti - e per saggiarne la valenza indicativa individuale che di norma - tranne il raro caso del cosiddetto indizio necessario, da cui è logicamente desumibile una sola conseguenza - è di portata solo possibilistica; e deve quindi passare a un esame globale degli elementi cui può essere riconosciuto carattere di certezza, per verificare se la relativa ambiguità indicativa di ciascuno di essi isolatamente considerato possa, in una visione unitaria, risolversi; Cass. Pen., 1, 9.6.2010 30.448, Rossi, secondo cui la valutazione della prova indiziaria comporta innanzitutto l'esame dei singoli elementi indiziari per apprezzarne la certezza e l'intrinseca valenza indicativa, quindi l'esame globale degli elementi ritenuti certi per verificare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi così da consentire l'attribuzione del fatto illecito all'imputato; Cass. Pen., 1, 26.3.2013 n. 26455, PG e PC in proc. Knox e Cass. Pen., 2, 19.9.2013 n. 42.482, Kuzmanovic, in cui si è affermato che il metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può perciò prescindere dalla operazione propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo).

4. La sentenza della Corte di Appello di Milano si è attenuta ai principi sopra richiamati in quanto, pur in maniera non particolarmente diffusa ma dando conto delle doglianze difensive (che, in realtà, in termini assai scarni ed a loro volta generici, erano state articolate con l'atto di appello), ha operato un compiuto esame delle emergenze indiziarie considerando ed apprezzando la portata e la valenza significativa di ogni singolo elemento e, in tale fase, ritenendo che soltanto a taluno di essi (il ritrovamento del trolley e del cappellino) potesse attribuirsi una valenza probabilistica laddove gli altri erano ancorati a fatti e circostanze storicamente accertate ed inconfutabili e la cui interpretazione non lasciava spazio ad alternative diverse da quella di ritenere la partecipazione del Coda alla rapina.

La lettura singolare e complessiva di questi elementi, conformemente a quanto del pari scrupolosamente avvenuto ad opera del giudice di primo grado, aveva portato i giudici di merito ad affermare con certezza la presenza del Coda

tra gli autori della rapina e, in particolare, la sua individuazione in uno dei due rimasti in attesa fuori della gioielleria.

Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e ad avviso del ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr., Cass. SS.UU., 31.5.2000 n. 12, Jakani; Cass. Pen., 4, 2.12.2003 n. 4.842, Elia).

La modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Cassazione di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu oculi', dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (cfr., Cass. Pen., 4, 28.4.2006 n. 20.245, Francia; Cass. Pen., 6, 14.2.2012 n. 25.255, Minervini); ed inoltre, non avendo la Corte di Cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova, la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza (cfr., Cass. Pen., 2, 3,4,2017 n. 28.975, D'Urso).

Il ricorrente, in realtà, ha in questa sede contestato non già la coerenza della motivazione quanto, piuttosto, la idoneità degli elementi di prova sui quali i giudici di merito hanno fondato la affermazione di responsabilità, così operando una censura "in fatto" del tutto inammissibile in sede di legittimità.

5. Quanto al rilievo – peraltro del tutto generico – circa l'esistenza di un "ragionevole dubbio", va ribadito che la regola di giudizio compendiata nella formula recepita dalla norma rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (cfr., Cass. Pen., 2, 3.4.2017 n. 28.957, D'Urso; Cass. Pen., 1, 11.7.2014 n. 53.512, Gurgone, secondo cui il principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" non può essere utilizzato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale



duplicità sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello).

6. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 2.000 alla Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.


**P.Q.M.**

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 20 dicembre 2018

Il Consigliere estensore

Pierluigi Cianfrocca



Il Presidente

Matilde Cammino

